



Tommaso Stecca

Firmato digitalmente da: TOMMASO
STECCA
Limitazioni d'uso: Explicit Text:
Certificate issued through Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require
other SPID digital identity
Data: 15/01/2023 22:55:44

19 dicembre 2021

Pagina 1 di 16

ORIGINALE

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI-----

-ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE NUGAE TEATRALI APS

-IN PRESENZA E ON LINE GOOGLE MEET 19 dicembre 2021-

In data 19 dicembre 2021, in presenza in Via Marconi
12 -31055 Quinto di Treviso, e on line - google
meet, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei
Soci dell'Associazione Teatrale Amatoriale Nugae
Teatrali APS, alle ore 20.45 in prima convocazione
per discutere il sottospecificato-----

ORDINE DEL GIORNO:-----

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del
Terzo Settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs.
105/2018 e fornite con apposita nota del
09.08.2021 dall'Ufficio Promozione Sociale
della Regione Veneto.-----

Presenti: Tommaso Stecca, Sladana Reljic, Mattia
Zorzetto, Alessio Boschini, Enrico Marin, Michela De
Biasi, Valentina Reljic, e Zannol Giulia; on line
Nicolò Gasparetto, Lucia Leiballi, Carina Casarin,
Antonella Povegliano, Patrizia Barbon, Enrico
Zorzetto.

Il Presidente di Assemblea constata che la prima
convocazione dell'Assemblea, a norma dello statuto,
è validamente costituita secondo i quorum previsti e

[Signature]

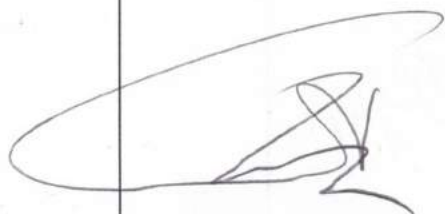
Reljic

precisamente sono presenti 14 Soci su 17 aventi diritto di voto e dichiara aperti i lavori.-----

L'Assemblea nominata all'unanimità quale Presidente della seduta il Dott. Tommaso Stecca, e come Segretario la Dott.ssa Sladana Reljic, redigente il seguente verbale.-----

Si procede quindi alla trattazione dell'argomento all'O.d.G.: **Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 e forniti con apposita nota del 09.08.2021 dall'Ufficio Promozione Sociale della Regione Veneto.** Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che è stato richiesto un ulteriore adeguamento dello statuto alle nuove norme entro il 31 dicembre 2021. Si procede pertanto all'esame delle singole richieste di modifica e all'elaborazione e alla votazione delle nuove formulazioni dei vari articoli coinvolti e precisamente per punti:-----

1) Indicazione fornita con apposita nota: Art 1 lo statuto presenta un'incongruità poiché prevede sia che l'Associazione persegua finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e, all'art 4, il fine esclusivo "della pratica, diffusione e



Reljic

promozione dell'attività e della cultura musicale";
si chiede pertanto di riformulare la parte
interessata;

Nuovo testo "Art. 1 Denominazione - E' costituita,
ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo
3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice
del Terzo Settore o CTS) e s.m., e della normativa
in materia l'Ente del Terzo Settore denominato
"ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE NUGAE TEATRALI
APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera
secondo principi democratici e non persegue fini di
lucro, bensì promuove mediante lo svolgimento in
favore dei propri associati, di loro familiari e/o
di terzi, una o più delle attività di interesse
generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto
in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in
modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati e/o aderenti."-----

2) Indicazione fornita con apposita nota: Art. 4
individuare l'attività prevalente tra le attività di
interesse generale indicate, e, per ciascuna,
fornire ulteriori specificazioni circa i contenuti
delle attività medesime, così come previsto dalla



circolare 20 del 27 dicembre 2018. A tal proposito si ricorda che gli orientamenti ministeriali chiariscono che, qualora l'oggetto sociale presenti numerose AIG, come nel caso di specie, questo risulta indefinito e contrario al principio di trasparenza, a danno in primis della compagine associativa (nota n. 4477 del 22 maggio 2020);

Nuovo testo "Art. 4 Oggetto sociale - Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

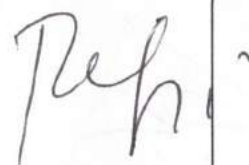
lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative. A titolo esemplificativo, non esaustivo o limitativo,



Ph,

attraverso la realizzazione di spettacoli contenenti temi di rilevanza sociale quali uguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, etc... favorendo lo sviluppo di iniziative che educino e sensibilizzino la popolazione.

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo, non esaustivo o limitativo, attraverso la realizzazione di attività, eventi e spettacoli teatrali di promozione della cultura, della socialità e del volontariato con ogni espressione dello spettacolo, in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili. Si propone di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili nei settori della cultura, delle arti, delle varie forme di spettacolo dal vivo e mediante tutti i mezzi di



diffusione esistenti (es: on-line, cartacei, supporti digitali...).

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini."-----

3) Indicazione fornita con apposita nota: Art. 5

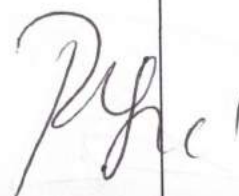
poiché è prevista una compagine associativa mista, si chiarisce che i soci di un'associazione di promozione sociale possono essere "persone fisiche" oppure "persone fisiche e associazioni di promozione sociale". In quest'ultimo caso è possibile l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle APS, previsione che deve essere espressamente contenuta nello statuto come pure il diritto di voto, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del CTS, la partecipazione e i criteri per l'elettività in seno all'organo di amministrazione.

Regi

Nuovo testo "Art. 5 I soci - Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS, o altro organo preposto, ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

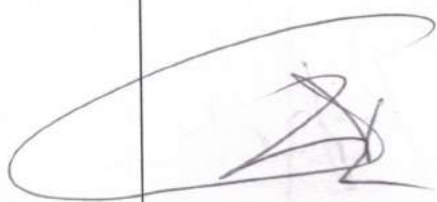


L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Si precisa che è possibile l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle APS.

Del pari si precisa che ai sensi dell'art. 24 comma 2 del CTS, ciascun associato ha un voto, agli associati che siano enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci (si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile).

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli



Rhi

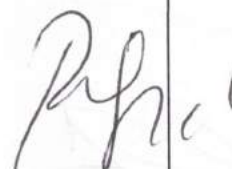
aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo. Le quote o i contributi



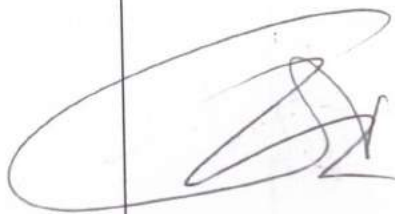
associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, le modificazioni dello Statuto e la nomina degli organi sociali. I soci minori hanno pieno diritto di partecipazione alla vita associativa e quindi anche diritto di voto. Tali diritti vengono da loro esercitati tramite gli adulti titolari della responsabilità genitoriale. Quelli incapaci a mezzo del rispettivo tutore, curatore o amministratore di sostegno."

Per quanto riguarda la partecipazione e i criteri per l'elettività in seno all'organo di amministrazione si rimanda anche a quanto già disposto nell'art. 6 dello Statuto.-----

4) Indicazione fornita con apposita nota: Art. 9 la previsione della seconda convocazione per l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati, è contraria agli



Pefi

orientamenti ministeriali contenuti nella nota ministeriale n.6214 del 9 luglio 2020 che richiedono una maggioranza qualificata, scegliendo tra 50%+1, 2/3 o $\frac{3}{4}$ degli associati;

Nuovo testo "Art. 9 Assemblea dei soci - L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

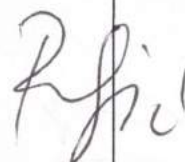
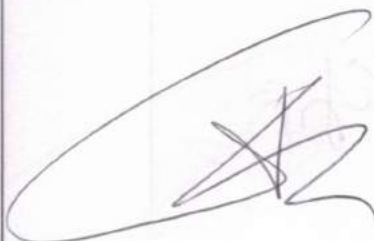
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

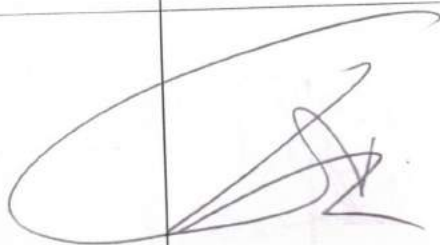


Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati."-----

5) Indicazione fornita con apposita nota: non è stato previsto il diritto dei soci ad esaminare i libri sociali e le modalità di visione di questi. Per quanto attiene a questa richiesta si rimanda a quanto previsto negli articoli: **Art. 6 Diritti e obblighi dei soci** ove è previsto il diritto di "consultare i libri sociali" e si modifica come segue "Art. 21 Esercizio sociale e bilancio -



Pigi

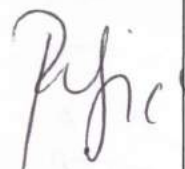
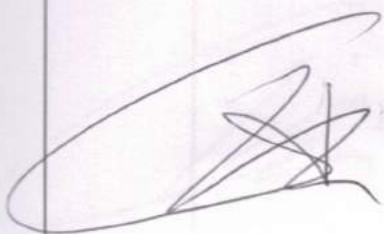
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, nelle forme previste dalla normativa vigente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Tesoriere.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

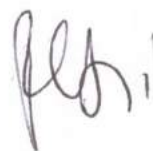
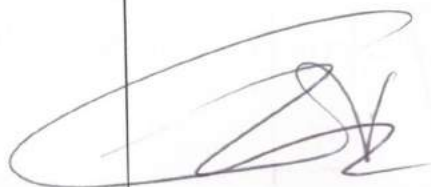
I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario il quale deve adempiere alla richiesta entro 30 giorni.



Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo."-----

All'esito il Presidente dell'Assemblea mette ai voti le singole modifiche allo statuto che vengono approvate all'unanimità dei presenti che rappresentano più del 50%+1 degli aventi diritto di voto.-----

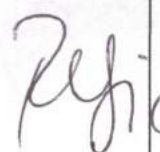
Il Presidente dell'Assemblea, quindi, constata che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità. Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della "Associazione Teatrale Amatoriale Nugae Teatrali APS" come contenuta nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante. L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione "Associazione Teatrale Amatoriale Nugae Teatrali



APS", che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.-----

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, **chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.**-----

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al Registro Regionale delle APS, nonché al Registro Unico Nazionale Terzo Settore della Associazione quale Associazione di Promozione Sociale (APS). Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di



legge e/o dei regolamenti che definiranno le
procedure di iscrizione.-----

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione
è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori
con sede in Roma, via Del Gesù n.62, conferma la
volontà di aderire/restare associata alla FITA quale
Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41
del CTS.-----

Alle ore 22.45 il Presidente dell'assemblea,
esaurita la discussione sul punto all'o.d.g. ed in
assenza di altre richieste di intervento, dichiara
chiusa la seduta, previa redazione, lettura ed
approvazione del presente verbale.-----

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene
allegato al presente verbale, per farne parte
integrante, lo statuto dell'Associazione così come
modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi
riunitasi.-----

Via Marconi 12 - 31055 Quinto di Treviso e Google
Meet 19.12.2021-----

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 30 DIC. 2021 al N° 5849 Priv. S.F.

Esatti €
PER IL DIRETTORE GENERALE
Andrea BARTA



[Handwritten signature]

Pls,

Codice registro APS NZ/VI0022/011 Decreto 29/28.06.2021

www.nugaeatrali.it - nugaeatrali@gmail.com

Codice fiscale: 94133920267 - Sede legale: Viale Nazioni Unite, 135 - 31100 - Treviso

c/o il Presidente della Associazione: Dott. Tommaso Stecca - Tel/Fax +39 0422 435337 - Mobile +39 338 7104398

Alla c.a.
Vice-Presidente, Nicolò Gasparetto
Segretario, Mattia Zorzetto
Tesoriero, Sladana Reljic'
Consigliere, Lucia Leiballi
Consigliere, Alessio Boschini
Tutti i soci, loro sedi

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIATIVA.

PRIMA CONVOCAZIONE:
domenica 19 dicembre 2021 - ore 20,45

in presenza presso Via Marconi 12, 31055, Quinto di Treviso
oppure in modalità virtuale via Google Meet
in ottemperanza alla normativa vigente in tema di pandemia da SARS COV2
indirizzo: meet.google.com/iqk-rkrm-zdm

È CONVOCATA

L'Assemblea STRAORDINARIA dei Soci iscritti alla Associazione Teatrale Nugae Teatrali con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs.105/2018 e forniti
con apposita nota del 09 agosto 2021 dall'Ufficio Promozione Sociale della Regione Veneto.

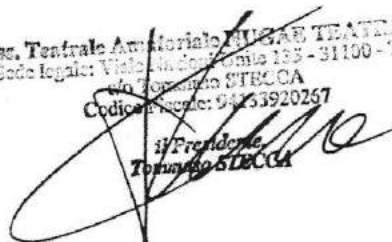
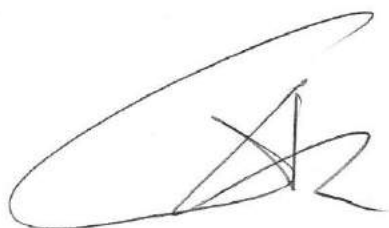
È vivamente raccomandata la partecipazione di TUTTI i soci usufruendo, eventualmente, del diritto di delega scritta (MASSIMO 3/Socio), qui allegata (inviabile tramite mail).

In allegato alla presente convocazione viene trasmesso copia dello Statuto aggiornato con le modifiche proposte da approvare.

Confinando nella Vostra partecipazione,
invio i più cordiali saluti.

Treviso, 01 dicembre 2021

Ass. Teatrale Amatoriale NUGAE TEATRALI
Sede legale: Viale Nazioni Unite 135 - 31100 - TV
c/o Tommaso STECCA
Codice fiscale: 94133920267
il Presidente
Tommaso STECCA





ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE NUGAE TEATRALI APS"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 Denominazione - E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e s.m., e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE NUGAE TEATRALI APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione, non riconosciuta, è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì promuove mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 Sede - L'Associazione ha sede in Treviso (TV) Viale Nazioni Unite, n. 135.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito provinciale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 Durata - L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 Oggetto sociale - Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: *attività culturali di interesse sociale con finalità educative*. A titolo esemplificativo, non esaustivo o limitativo, attraverso la realizzazione di spettacoli contenenti temi di rilevanza sociale quali uguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, etc... favorendo lo sviluppo di iniziative che educino e sensibilizzino la popolazione.

lettera i): *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del*

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A titolo esemplificativo, non esaustivo o limitativo, attraverso la realizzazione di attività, eventi e spettacoli teatrali di promozione della cultura, della socialità e del volontariato con ogni espressione dello spettacolo, in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; nonché l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili. Si propone di favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla formazione artistico-culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili nei settori della cultura, delle arti, delle varie forme di spettacolo dal vivo e mediante tutti i mezzi di diffusione esistenti (es: on-line, cartacei, supporti digitali...).

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 I soci - Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS, o altro organo preposto, ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Si precisa che è possibile l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle APS.

Del pari si precisa che ai sensi dell'art. 24 comma 2 del CTS, ciascun associato ha un voto, agli associati che siano enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci (si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile).

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, le modificazioni dello Statuto e la nomina degli organi sociali. I soci minori hanno pieno diritto di partecipazione alla vita associativa e quindi anche diritto di voto. Tali diritti vengono da loro esercitati tramite gli adulti titolari della responsabilità genitoriale. Quelli incapaci a mezzo del rispettivo tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Art. 6 Diritti e obblighi dei soci - I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;

- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Assemblea dei soci.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 Volontari, Dipendenti e Collaboratori - L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività,

secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4 del CTS.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 Organi sociali - Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Vice Presidente;
- Segretario e/o Tesoriere.

Art. 9 Assemblea dei soci - L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno

prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

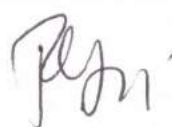
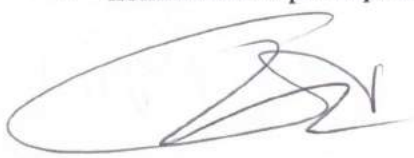
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 Attribuzioni dell'Assemblea - L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo se previsto dalla normativa vigente;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Tesoriere, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 Rappresentanza dei soci in Assemblea - Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

Art. 12 Svolgimento dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 Consiglio Direttivo - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a sei, o altro numero deliberato dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, potrà essere chiamato a sostituirlo, se ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Determina le linee generali programmatiche dell'associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispose il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 Presidente e Vice Presidente - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

Art. 15 Segretario e/o Tesoriere - Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre all'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Le due cariche possono essere svolte da un unico soggetto.

Art. 16 Gratuità e durata delle cariche - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 Risorse economiche - Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei Decreti attuativi dello stesso;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 18 Erogazioni, donazioni e lasciti - L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa accettazione del Presidente o del Tesoriere, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.



L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19 Beni immobili, mobili e altri beni - L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 20 Responsabilità dell'Associazione - L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 Esercizio sociale e bilancio - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, nelle forme previste dalla normativa vigente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Tesoriere.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario il quale deve adempiere alla richiesta entro 30 giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale - Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 23 Quota sociale - La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Tesoriere. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 24 Modificazioni dello statuto - Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 25 Regolamento interno - L'Assemblea può approvare un regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 26 Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo - Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 27 Disposizioni transitorie e finali - Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del Terzo Settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to 30 DIC. 2021 N° 5849 P. S.F.
Esatti 6
PER IL DIRETTORE
Andrea SARTÀ

plm